

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che da' facolta'
al governo della Repubblica di emanare, ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti
dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945,
numero 446;

Visto il proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264,
concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano
la loro attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica e
l'art. 18 del titolo III concernente i servizi di medicina
scolastica;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i
Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza
sociale, e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme
contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio
1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1967

SARAGAT

MORO - MARIOTTI - GUI

- Bosco - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 1. - GRECO